

## Quadro riassuntivo delle modifiche normative apportate alla legge dopo l'effettuazione del monitoraggio

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<p><b>Titolo I – Disposizioni Generali (articoli 1 – 2)</b>  <b>Capo I – Finalità e definizioni (articoli 1 – 2)</b></p>			
<p><i>Articolo 2 comma 3 lettera b</i></p>	<p>b) imprenditore agricolo a titolo principale:</p> <p>b.1) per le persone fisiche, l'imprenditore il cui reddito da attività agricola supera il cinquanta per cento del suo reddito totale e il tempo di lavoro dedicato alle attività esterne all'azienda è inferiore alla metà del suo tempo di lavoro totale. Si considera imprenditore agricolo a titolo principale l'imprenditore operante nelle aree svantaggiate e all'interno di parchi nazionali, interregionali, regionali o di riserve naturali che ricava almeno il venticinque per cento del proprio reddito dall'attività agricola e che dedica alle attività esterne all'azienda un tempo di lavoro fino al settantacinque per cento del suo tempo di lavoro totale;</p> <p>b.2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio esclusivo dell'attività agricola e inoltre:</p> <p>b.2.1) nel caso di società di persone, qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale. Per le società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari;</p> <p>b.2.2) nel caso di società cooperative e loro consorzi, qualora esse utilizzino prevalentemente prodotti conferiti dai soci ovvero forniscano prevalentemente ai soci beni e servizi e almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;</p> <p>b.2.3) nel caso di società di capitali, qualora oltre la metà del capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale e tale condizione permanga anche in caso di circolazione delle quote o azioni;</p> <p>b.3) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società cooperative e loro consorzi il cui statuto preveda, quale oggetto sociale, l'esercizio prevalente dell'attività agricola nonché la gestione di servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico – forestali e i cui soci conducono terreni ubicati esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale.</p>	<p>b) imprenditore agricolo professionale:</p> <p>1) per le persone fisiche, l'imprenditore che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole di cui all' articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricava dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro;</p> <p>2) per le persone diverse dalle persone fisiche, le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:</p> <p>2.1) nel caso di società di persone che almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1); per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari;</p> <p>2.2) nel caso di società di capitali o di società cooperative, che almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale di cui al punto 1);</p> <p>3) per gli imprenditori di cui ai numeri 1) e 2) che operano nelle zone montane, come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, i requisiti di cui alla presente lettera sono ridotti al venticinque per cento."</p>	<p><i>Legge Regionale 25 luglio 2008, n 9</i></p> <p><i>Articolo 16 comma 1</i></p>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 2 comma 3 lettera c</i>	c) sostenere i processi produttivi di trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole;	1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura". 1. La lettera c) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , è così sostituita: "c) giovane imprenditore: l'imprenditore agricolo secondo la definizione di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) 1698/2005;"	<i>Legge regionale 14 novembre 2008, n. 20 (BUR n. 95/2008)</i> <i>Articolo 1 comma 1, In precedenza sostituita da</i> <i>Legge Regionale 9 Aprile 2004 n8</i> <i>Articolo 1 comma 1</i>
<i>Articolo 2 comma 3 lettera d</i>	d) impresa di trasformazione e commercializzazione: l'impresa agroindustriale o agroalimentare che svolge attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento, di cui all'allegato I al trattato istitutivo della Comunità europea, purchè il prodotto ottenuto rientri tra i prodotti agricoli di cui all'allegato stesso, ad esclusione dei prodotti della pesca;	2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificata dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 le parole: "agroindustriale o agroalimentari" sono soppresse e le parole: "prodotti del suolo e dell'allevamento" sono sostituite dalle seguenti: "prodotti agricoli".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n9</i> <i>Articolo 16 comma 2, In precedenza sostituita da</i> <i>Legge Regionale 9 Aprile 2004 n8</i> <i>Articolo 1 comma 2</i>
<i>Articolo 2 comma 3 lettera f</i>	f) aree svantaggiate: le aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto, ai sensi degli articoli 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 1257/1999;	3. La lettera f) del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come modificata dal comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , è così sostituita: "f) zone montane: le zone come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto;"	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n9</i> <i>Articolo 16 comma 3</i> <i>In precedenza sostituita da</i> <i>Legge Regionale 9 Aprile 2004 n8</i> <i>articolo 1 comma 3</i>
<i>Articolo 2 comma 3 lettera a</i>	3. Ai fini della presente legge, per produzioni di qualità s'intendono: a) quelle che beneficiano di una denominazione o indicazione di origine;	4. Alla lettera a) del comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 dopo le parole: "indicazione di origine" sono aggiunte, in fine, le parole: "(prodotti DOP, IGP, vini DOC e DOCG) e le specialità tradizionali garantite (STG)".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n9</i> <i>Articolo 16 comma 4</i> <i>In precedenza sostituita da</i>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 2 comma lettera e</i>	e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dall'articolo 24 ter, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1257/1999.	5. La lettera e) del comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come sostituita dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , è così sostituita: "e) quelle realizzate con certificazione volontaria di prodotto, di processo o di sistema di gestione, conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria."	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n9 Articolo 16 comma 5 In precedenza sostituita da Legge Regionale 9 Aprile 2004 n8 art 1 comma 5</i>
<b>Titolo II – Programmazione Regionale (articoli 3 - 6 )</b> <b>CAPO I – Metodo della programmazione e procedure di valutazione ( articoli 3 – 6)</b>			
<b>Titolo III – Distretti rurali e agroalimentari di qualità (articoli 7 – 9)</b> <b>CAPO I – Definizioni ed ambiti di operatività (articoli 7 – 9)</b>			
<b>Titolo IV – Sistema informativo del settore primario (articoli 10 – 12)</b> <b>CAPO I – Disciplina del sistema informativo (articoli 10 – 12)</b>			
<b>Titolo V – Procedimenti amministrativi (articoli 13 – 16)</b> <b>CAPO I – Criteri e modalità per la concessione dei benefici (articoli 13 – 16)</b>			
<i>Articolo 15 comma 1</i>	I beni oggetto di intervento pubblico non possono essere alienati o distolti, senza giusta causa e previa autorizzazione dell'amministrazione erogante, dalla destinazione prevista e per il periodo stabilito dal provvedimento di concessione, a pena di revoca del beneficio e comunque per un periodo non inferiore a tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo.	1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "tre anni per i beni mobili e a dieci anni per i beni immobili. Il vincolo decorre dalla data di acquisizione dei beni idoneamente documentata, a prescindere dalla data del successivo accertamento amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni a partire dalla data del provvedimento di approvazione della domanda".	<i>Legge Regionale 25 luglio 2008, n 9 Articolo 17</i>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<p><b>Titolo VI – Aiuti agli investimenti (articoli 17 – 29)</b>  <b>CAPO I – Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole (articoli 17 – 20)</b></p>			
<p><i>Articolo 17 comma 2</i></p>	<p>2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture dell'attività agricola aziendale e in particolare:</p> <p>a) le sistemazioni idraulico-agrarie;</p> <p>b) gli impianti specializzati di colture arboree da frutto o da vivaio, ivi comprese le produzioni florovivaistiche con esclusione delle spese sostenute per l'acquisto delle piante e all'impianto delle stesse;</p> <p>c) la realizzazione e l'adeguamento di impianti fissi e semifissi aziendali per la produzione, conservazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici;</p> <p>d) l'acquisto e l'ammodernamento di macchinari e attrezzature;</p> <p>e) la dotazione di strumenti e programmi informatici aziendali;</p> <p>f) la realizzazione e l'adeguamento di strutture di stoccaggio, trattamento e maturazione dei reflui agricoli e zootecnici di derivazione aziendale;</p> <p>g) omissis</p> <p>h) omissis</p> <p>i) la realizzazione e il miglioramento delle condizioni per l'esercizio dell'attività di vendita dei prodotti provenienti in misura prevalente dalla propria azienda;</p> <p>l) omissis</p> <p>m) omissis</p> <p>n) la realizzazione di impianti di difesa delle coltivazioni permanenti dal gelo e dalla grandine;</p> <p>o) la realizzazione di impianti irrigui a basso consumo o la riconversione degli esistenti.</p>	<p>1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come da ultimo sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 , è così sostituito:</p> <p>"2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 gli interventi strutturali e dotazionali volti al miglioramento, all'ammodernamento e all'innovazione tecnologica delle strutture e delle dotazioni:</p> <p>- per la produzione primaria;</p> <p>- per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali;</p> <p>mediante:</p> <p>a) ammodernamento strutturale;</p> <p>b) ammodernamento tecnologico;</p> <p>c) ammodernamento organizzativo-strategico."</p>	<p><i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 articolo 2 comma 1</i>  <i>In precedenza sostituita da Legge Regionale 25 Luglio 2008 n9 articolo 18 comma 1</i>  <i>In precedenza sostituita da Legge Regionale 9 Aprile 2004 n8 articolo 2 comma 1 e 2</i></p>
<p><i>Articolo 17 comma 3</i></p>	<p>3. Non sono ammissibili agli aiuti i meri investimenti di sostituzione, l'acquisto di materiale usato nonché gli investimenti che determinano un aumento della produzione di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato o che sono soggetti, nel quadro delle organizzazioni comuni di mercato, a restrizioni o limitazioni del sostegno comunitario a livello aziendale, come individuati dalla Giunta regionale.</p>	<p>Il comma 3 dell'articolo 17 della legge della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , è così sostituito:</p> <p>"3. Non sono ammissibili ai benefici della presente legge:</p> <p>a) gli investimenti che abbiano come conseguenza un aumento della produzione superiore alle restrizioni o limitazioni stabilite dalle organizzazioni comuni di mercato che comprendono regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);</p> <p>b) gli aiuti limitati a specifici prodotti agricoli;</p> <p>c) i drenaggi, gli impianti e le opere per l'irrigazione che non permettano di ridurre di almeno il venticinque per cento il precedente consumo d'acqua;</p> <p>d) le spese per l'acquisto di terreno e di diritti di produzione agricola;</p> <p>e) le spese per l'acquisto di animali, piante annuali e loro messa a dimora;</p> <p>f) i semplici investimenti di sostituzione;</p> <p>g) gli impianti e le attrezzature usate."</p>	<p><i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n20 Articolo 2 comma 2</i></p>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 17 comma 3bis</i>	3 bis. Nel caso di prodotti che trovano sbocchi normali di mercato gli investimenti non possono comportare un aumento della capacità di produzione superiore al venti per cento.	Dopo il comma 3 bis dell'articolo 17 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , da ultimo abrogato dal comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9.	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 18 comma 2, in precedenza comma aggiunto da Legge Regionale 9 Aprile 2004 n8 Articolo 2 comma 3</i>
<i>Articolo 17 comma 3 ter</i>	Comma Assente	3 ter. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla produzione primaria, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 del 15 dicembre 2006.	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 Articolo 2 comma 3</i>
<i>Articolo 17 comma 3 quarter</i>	Comma Assente	3 quater. Gli aiuti di cui al comma 1, relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli aziendali, possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali."	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 Articolo 2 comma 3</i>
<i>Articolo 17 bis</i>	1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati: a) all'acquisto e all'impianto delle piante arboree da frutto, erbacee e da vivaio; b) all'introduzione di sistemi volti al risparmio energetico, alla produzione di energia da fonti rinnovabili e all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità.	1. L'articolo 17 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come introdotto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 , è così sostituito: "Art. 17 bis - Investimenti aziendali specifici. 1. Per gli scopi di cui al presente Capo e alle medesime condizioni, limiti e percentuali, sono concessi aiuti destinati: a) all'introduzione di sistemi volti al risparmio energetico; b) alla produzione di energia da fonti rinnovabili per uso esclusivo aziendale; c) all'introduzione di sistemi di gestione per la qualità."	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 Articolo 3 comma 1, in precedenza sostituito da art 19 della Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 ed inserito da comma a art 3 Legge Regionale 9 Aprile 2004 n8</i>
<i>Art 18 comma 1</i>	1. Possono accedere ai benefici previsti dal presente capo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2 le cui aziende agricole presentano requisiti di redditività, professionalità e collocamento delle produzioni sul mercato e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.	1. All'articolo 18 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come modificato dal comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , le parole: "e rispettano i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999" sono sostituite dalle parole: "e rispettano le norme comunitarie applicabili agli specifici investimenti in attuazione del regolamento (CE) n. 1698/2005."	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 Articolo 4 comma 1, in attuazione del Regolamento CE n 1257/1999</i>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 19</i>	<p>1. Il limite massimo di aiuto è pari al quaranta per cento e, per le aree svantaggiate, al cinquanta per cento, della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p>2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al cinquanta per cento e, per le zone svantaggiate, al sessanta per cento.</p> <p>2 bis. Per gli aiuti che non possono essere esentati ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004, si applicano i seguenti limiti massimi di aiuto:</p> <p>a) 40 per cento per le aree non svantaggiate e 50 per cento per le aree svantaggiate;</p> <p>b) 45 per cento per le aree non svantaggiate e 55 per cento per le aree svantaggiate, per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento.</p> <p>3. I limiti di cui al comma 1 possono essere aumentati rispettivamente di 20 punti percentuali e di 25 punti percentuali, qualora gli investimenti aziendali comportino costi aggiuntivi connessi alla tutela e al miglioramento dell'ambiente ovvero al miglioramento delle condizioni di igiene e benessere degli animali.</p> <p>4. La maggiorazione di cui al comma 3 è concessa unicamente per gli investimenti necessari a superare i requisiti minimi comunitari in vigore oppure per gli investimenti che consentono l'adeguamento dell'azienda a requisiti stabiliti da disposizioni statali o regionali, più restrittivi di quelli comunitari minimi; tale maggiorazione deve essere limitata ai costi aggiuntivi ammissibili necessari e non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva e per i prodotti che non trovano sbocchi normali sui mercati.</p> <p>5. Il volume di investimento che può fruire degli aiuti non deve complessivamente superare il limite stabilito dal Piano di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1257/1999. Il volume di investimento è specificato nell'allegato A della presente legge.</p>	<p>1. L'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo modificato dall'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 è così sostituito:</p> <p>"Art. 19 - Limiti di aiuto.</p> <p>1. Il limite massimo di aiuto è pari al trenta per cento e, per le zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, al quarantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile.</p> <p>2. Per gli investimenti effettuati da giovani imprenditori entro cinque anni dall'insediamento i limiti di cui al comma 1, possono essere elevati rispettivamente al quaranta per cento e, per le zone montane di cui al comma 1, al cinquantacinque per cento.</p> <p>3. L'aiuto massimo è comunque limitato al trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti nelle aziende agricole che riguardano la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli.</p> <p>4. Per le microimprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane di cui al comma 1, il limite massimo di aiuto di cui al comma 3 è pari al quaranta per cento."</p>	<p><i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n9 Articolo 20, in precedenza sostituito da Legge Regionale 25 Febbraio 2005 n5 Articolo 13 comma 1 e 2 e sostituita da Legge Regionale 9 Aprile 2004 n8 Articolo 5 comma 1</i></p>
<i>Articolo 19 comma 4 bis</i>	Comma assente	<p>1. All'articolo 19 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8, successivamente modificato dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 5 e da ultimo sostituito dall'articolo 20 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9, è aggiunto il seguente comma:</p> <p>"4 bis. L'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare i limiti previsti dal regolamento (CE) 1857/2006, articolo 4, paragrafo 9."</p>	<p><i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 Articolo 5 comma 1</i></p>
<i>Articolo 20 comma 1</i>	<p>1. Nella concessione dei benefici di cui all'articolo 17 è accordata priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale, con preferenza per le imprese condotte da giovani imprenditori.</p>	<p>1. Al comma 1, dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole "imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale" sono sostituite dalle parole "imprese condotte da imprenditori agricoli professionali".</p>	<p><i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 21 comma 1</i></p>

<b>Articoli</b>	<b>Testo premodifica (Monitorato)</b>	<b>Modifica</b>	<b>Norme modificatrici</b>
<i>Articolo 20 comma 2 lettera b</i>	2. Le priorità di cui al comma 1 possono essere integrate da altre priorità quali: b) gli investimenti atti ad adottare il processo di tracciabilità delle produzioni.	2. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituita: "b) il risparmio energetico".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 21 comma 2</i>
<i>Articolo 20 comma 2 lettera b bis</i>	Lettera assente	3. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , così come sostituita dal comma 2 del presente articolo, è inserita la seguente: "b bis) la difesa dell'ambiente".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 21 comma 3</i>
<i>Articolo 20 comma 3</i>	3. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, viene istituito uno specifico fondo, alimentato dagli stanziamenti disposti annualmente dal bilancio regionale.	1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole: "ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999" sono sostituite dalle parole: "ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005".	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 6 comma 1, ai sensi dell'Articolo 18 Regolamento (CE) n 1257/1999 e dell'Articolo 50 Regolamento (CE) n 1698/2005</i>
<i>Articolo 20 comma 3 bis</i>	Comma assente	4. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è aggiunto il seguente: "3 bis. Le priorità di cui al presente articolo non si applicano agli interventi finanziati con i fondi di rotazione istituiti con la presente legge."	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 21 comma 4</i>
<b>CAPO II – Aiuti pe la formazione e l'aggiornamento professionel in materia di sicurezza alimentare (articoli 21 – 23)</b>			
<b>CAPO III – Aiuti ali investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (articoli 24 – 28)</b>			
<i>Articolo 24 comma 1</i>	1. Al fine di accrescere e qualificare l'integrazione delle fasi di produzione e trasformazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato istitutivo della Comunità europea, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti alle imprese di trasformazione e commercializzazione diretti ad accrescere la competitività nel mercato, al miglioramento della qualità dei prodotti, alla tutela dell'ambiente e alla stabilizzazione e incremento dei livelli occupazionali.	1. Al comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , dopo le parole: "e commercializzazione diretti" sono inserite le parole: "a migliorare il rendimento globale dell'impresa".	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 Articolo 7 comma 1</i>
<i>Articolo 24 comma 2 bis</i>	Comma assente	2. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Gli aiuti per gli investimenti di cui al comma 2 possono essere concessi qualora non in contrasto con quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; sono ammissibili i costi per gli investimenti materiali e immateriali."	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 Articolo 7 comma 2</i>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 24 comma 4</i>	4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti concernenti il commercio al dettaglio e quelli aventi per oggetto la trasformazione e commercializzazione di prodotti provenienti da paesi non membri dell'Unione europea.	3. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito: "4. Non sono ammissibili al sostegno gli investimenti di sostituzione e l'acquisto di macchine e attrezzature usate."	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 Articolo 7 comma 3</i>
<i>Articolo 24 comma 5</i>	5. Al fine della concessione degli aiuti, la garanzia del trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli è assicurata con la dimostrazione, da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione, dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti stipulati, nel rispetto di eventuali accordi interprofessionali, con gli imprenditori agricoli interessati alla produzione oggetto degli investimenti beneficiari del sostegno pubblico. Nel caso di cooperative agricole e loro consorzi, il rispetto della suddetta condizione è assicurato mediante l'utilizzazione prevalente, nelle attività di trasformazione e commercializzazione, dei prodotti conferiti dagli imprenditori agricoli associati.	4. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole: "la garanzia del trasferimento" sono sostituite dalle parole: "la priorità del trasferimento".	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 art 7 comma 4</i>
<i>Articolo 25 comma 1</i>	1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 24 le imprese di trasformazione e commercializzazione con sede operativa nel territorio regionale che sostengono l'onere finanziario degli investimenti, comprovano la redditività dell'impresa e dimostrano che l'azienda soddisfa i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali.	1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole ", comprovano la redditività dell'impresa e dimostrano che l'azienda soddisfa i requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali" sono soppresse.	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 art 22 comma 1</i>
<i>Articolo 25 Comma 1 bis</i>	Comma assente	2. Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , sono aggiunti i seguenti: "1 bis. L'aiuto è limitato alle microimprese e alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003.	<i>Legge regionale 25 Luglio 2008 n 9 art 22 comma 2</i>
<i>Articolo 25 Comma 1 ter</i>	Comma assente	1 ter. Il sostegno non può essere concesso ad imprese in difficoltà come stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02."	<i>Legge regionale 25 Luglio 2008 n 9 art 22 comma 2</i>
<i>Articolo 26 comma 1</i>	1. Il limite massimo di aiuto che può essere accordato per gli investimenti di cui all'articolo 24 è pari al quaranta per cento della spesa ritenuta ammissibile.	1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalle parole "trenta per cento".	<i>Legge regionale 25 Luglio 2008 n 9 art 23 comma 1</i>
<i>Articolo 26 comma 1 bis</i>	Comma assente	2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come modificato dal comma 1 del presente articolo è aggiunto il seguente: "1 bis. Il limite massimo di cui al comma 1 è aumentato al quaranta per cento per le microimprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto, che lavorano prevalentemente prodotti ottenuti in tali aree."	<i>Legge regionale 25 Luglio 2008 n 9 art 23 comma 2</i>



Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 26 bis</i>	Articolo assente	Dopo l'articolo 26 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente: "Art. 26 bis - Limiti di aiuto alle imprese intermedie. 1. Possono beneficiare degli aiuti di cui all'articolo 24 anche le imprese intermedie, previste dal regolamento (CE) 1698/05, che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera i 200 milioni di euro. 2. Il limite massimo dell'aiuto che può essere accordato alle imprese intermedie per gli investimenti previsti dall'articolo 24 non può essere superiore al venti per cento della spesa ritenuta ammissibile."	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 24</i>
<i>Articolo 27 comma 1 lettera 0a</i>	Lettera assente	1. Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserita la seguente: "0a) iniziative in grado di garantire il trasferimento di un adeguato vantaggio economico agli imprenditori agricoli produttori della materia prima da parte delle imprese di trasformazione e commercializzazione".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 25 comma 1</i>
<i>Articolo 27 comma 1 lettera b</i>	b) più elevato numero di produttori conferenti aventi qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;	2. Alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, le parole "aventi qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale" sono sostituite dalle parole "aventi qualifica di imprenditore agricolo professionale".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 25 comma 2</i>
<i>Articolo 27 comma 1 lettera d</i>	d) realizzazione degli investimenti nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999	3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999" sono sostituite dalle seguenti: "zone montane come delimitate dal vigente Programma di sviluppo rurale della Regione del Veneto".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 25 comma 3</i>
<b>CAPO IV – Aiuti agli investimenti per la diversificazione delle attività agricole (articolo 29)</b>			

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<b>TITOLO VII – Aiuti agli insediamenti dei giovani agricoltori (articolo 30)</b> <b>CAPO I – Interventi per l’insediamento dei giovani agricoltori (articolo 30)</b>			
<i>Articolo 30</i>	<p>1. Al fine di favorire il ricambio generazionale, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio di 25.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori.</p> <p>2. Possono beneficiare del premio, di cui al comma 1, i giovani che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1257/1999:</p> <p>a) non hanno compiuto quaranta anni al momento del provvedimento di ammissione all'aiuto;</p> <p>b) s'insediano, successivamente alla presentazione della domanda, per la prima volta come titolari dell'impresa agricola;</p> <p>c) s'impegnano a esercitare l'attività agricola per almeno sei anni dall'insediamento, in qualità di titolari.</p> <p>3. Entro tre anni dall'insediamento, i beneficiari devono:</p> <p>a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;</p> <p>b) acquisire le conoscenze e competenze professionali richieste;</p> <p>c) dimostrare la redditività dell'impresa;</p> <p>d) assicurare il rispetto dei requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali;</p> <p>e) garantire un numero di unità lavorative uomo (ulu) almeno pari al numero dei titolari.</p> <p>4. L'erogazione del premio di cui al comma 1 è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa, il premio di cui al comma 1 può essere erogato all'atto dell'insediamento, previa stipula di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.</p> <p>4 bis. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, non possono superare i massimali fissati dall'articolo 8, paragrafo 2 del citato regolamento.</p>	<p>1. L'articolo 30 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , così come modificato da ultimo dalla legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , è così sostituito:</p> <p>"Art. 30 - Premio all'insediamento dei giovani agricoltori.</p> <p>1. Al fine di favorire il ricambio generazionale la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede un premio massimo di 30.000,00 euro per il primo insediamento dei giovani agricoltori.</p> <p>2. Possono beneficiare del premio di cui al comma 1 i giovani che:</p> <p>a) hanno età inferiore a quaranta anni al momento della presentazione della domanda;</p> <p>b) si sono insediati, da meno di diciotto mesi prima della data in cui sia adottata la singola decisione di concedere il sostegno, come titolari dell'impresa agricola;</p> <p>c) presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola.</p> <p>3. Entro tre anni dall'insediamento, i beneficiari devono:</p> <p>a) acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale;</p> <p>b) acquisire conoscenze e competenze professionali adeguate.</p> <p>4. L'erogazione del premio è subordinata alla realizzazione del piano aziendale ed alla verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3; in alternativa il premio può essere erogato in via anticipata previa stipula di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa.</p> <p>5. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo, eventualmente cumulati con quelli concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1698/2005, non possono superare i massimali fissati nell'allegato al citato regolamento, per la stessa tipologia di intervento."</p>	<p><i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 26 comma 3, in precedenza articolo modificato Legge Regionale 9 Aprile 2004 n 8</i></p>
<b>TITOLO VIII – Aiuti per la ricomposizione fondiaria e l’acquisto di terreni agricoli (articoli 31 – 34)</b> <b>CAPO I – Interventi di ricomposizione fondiaria (articoli 31 – 34)</b>			
<i>Articolo 31 comma 1</i>	<p>1. Al fine di concorrere al miglioramento delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale che acquistano superfici agricole e forestali, per operazioni di formazione o di arrotondamento della proprietà coltivatrice.</p>	<p>1. Al comma 1, dell'articolo 32 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole "concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli a titolo principale" sono sostituite dalle parole "concede aiuti a favore degli imprenditori agricoli professionali".</p>	<p><i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 27</i></p>
<i>Articolo 34 comma 1</i>	<p>1. Al proprietario che affitti un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo principale che in questo modo amplia la propria base fondiaria, la Giunta regionale può concedere un aiuto annuo per tutta la durata del contratto, determinato nella misura massima del cinquanta per cento del reddito dominicale del terreno affittato.</p>	<p>1. Al comma 1, dell'articolo 34 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole "al proprietario che affitti un fondo rustico a un imprenditore agricolo a titolo principale" sono sostituite dalle parole "al proprietario che affitti un fondo rustico a un imprenditore agricolo professionale".</p>	<p><i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 28</i></p>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<b>TITOLO IX – Aiuti nel settore ambientale e per la conservazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale (articoli 35 – 39)</b>			
<b>CAPO I – Aiuti nel settore ambientale (articoli 35 -37)</b>			
<i>Articolo 35 comma 3</i>	3. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere aggiuntivi o supplementari rispetto a quelli previsti dal regolamento (CE) n. 1257/1999.	1. Al comma 3 dell'articolo 35 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole: "del regolamento (CE) n. 1257/1999" sono sostituite con le parole: "del regolamento (CE) n. 1698/2005".	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 n 20 Articolo 8 comma 1</i>
<b>CAPO II – Aiuti per laconservazione e la valorizzazione del paesaggio e del patrimonio edilizio rurale (articoli 38 – 39)</b>			
<i>Articolo 40 comma 1</i>	1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate nei comuni montani, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione e manutenzione del territorio montano, per importi non superiori a 25.000,00 euro per anno.	1. Al comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "imprese agricole ubicate nei comuni montani" sono aggiunte le parole "come individuati ai sensi della legislazione regionale vigente"; b) le parole: "25.000,00 euro per anno" sono sostituite dalle seguenti: "50.000,00 euro per anno". 2. Al comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "150.000,00 euro per anno" sono sostituite dalle seguenti: "300.000,00 euro per anno".	<i>Legge Regionale 25 luglio 2008 n 9 Articolo 29 comma 1 Lettere a - b</i>
<i>Articolo 40 comma 5</i>	5. Le imprese gestite direttamente dai produttori agricoli nonché le associazioni, anche non riconosciute, che hanno come prevalente finalità statutaria lo svolgimento di attività di produzione agricola e di lavoro agricolo-forestale, con sede ed esercizio prevalente delle loro attività nei comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, possono ricevere in affidamento dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, in deroga alle vigenti disposizioni di legge ed anche tramite apposite convenzioni, l'esecuzione di lavori e di servizi attinenti alla difesa e alla valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 150.000,00 euro per anno.	2. Al comma 5 dell'articolo 40 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "150.000,00 euro per anno" sono sostituite dalle seguenti: "300.000,00 euro per anno".	<i>Legge Regionale 25 luglio 2008 n 9 Articolo 29 comma2</i>
<b>TITOLO X – Disposizioni per la promozione della pluriattività (articoli 40 – 43)</b>			
<b>CAPO I – Sviluppo della pluriattività nei comuni montani (articoli 40 – 41)</b>			
<b>CAPO II – Sviluppo della pluriattività nelle altre zone del territorio regionale (articolo 42)</b>			
<i>Articolo 42 comma 1</i>	1. Gli imprenditori agricoli che conducono imprese agricole ubicate in comuni diversi da quelli di cui al Capo I del presente Titolo possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230 bis del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine ed attrezzature di loro proprietà, lavori per il miglioramento del territorio agroforestale per importi non superiori a 25.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori individuali e di 150.000,00 euro per anno, nel caso di imprenditori in forma associata.	1. Al comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "25.000,00 euro per anno" sono sostituite dalle seguenti: "50.000,00 euro per anno" e le parole: "150.000,00 euro per anno" sono sostituite dalle seguenti: "300.000,00 euro per anno".	<i>Legge Regionale 25 luglio 2008 n 9 Articolo 30</i>
<b>CAPO III – Promozione della plurattività nel territorio regionale (articolo 43)</b>			

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<b>TITOLO XI – Organizzazioni dei prodotti (articoli 44 – 49)</b> <b>CAPO I – Disciplina del riconoscimento e tipologie di intervento (articoli 44 – 49)</b>			
<i>Articolo 44</i>	<p>1. La Giunta regionale riconosce le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 228 del 2001.</p> <p>2. Il requisito relativo al numero dei produttori aderenti richiesto ai fini del riconoscimento è soddisfatto quando il numero minimo, per ciascun settore, prodotto, metodo di produzione o distretto, è quello indicato nell'allegato B alla presente legge; per le organizzazioni di produttori del settore lattiero caseario ubicate nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999 il numero dei produttori è ridotto nella misura del cinquanta per cento.</p> <p>3. Il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata da parte di ciascuna organizzazione è fissato nella misura del cinque per cento del valore della produzione regionale. Nel caso di distretto il valore minimo di produzione fatturata richiesto è fissato nella misura del dieci per cento del valore della produzione del distretto. Nel caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto qualora l'organizzazione detenga almeno 650 apiari.</p> <p>4. Il numero minimo di produttori, indicato per ciascun settore, prodotto o metodo di produzione è ridotto del trenta per cento quando l'organizzazione dei produttori richiedente il riconoscimento detiene almeno la metà del valore della produzione regionale del settore, del prodotto o del metodo di produzione.</p> <p>4 bis. Solo per la zona montana il numero minimo e la quota di produzione per le organizzazioni di produttori sono ridotte al 50 per cento dei valori stabiliti per le aree di pianura.</p> <p>5. La Giunta regionale definisce i valori delle produzioni regionali entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con periodicità triennale e con decorrenza di effetti dal primo gennaio del triennio di riferimento.</p> <p>6. La Giunta regionale definisce i valori delle produzioni distrettuali all'atto di individuazione del distretto e successivamente con periodicità triennale e con decorrenza di effetti dal primo gennaio del triennio di riferimento.</p>	<p>Art. 44 - Riconoscimento delle organizzazioni di produttori (OP).</p> <p>1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38", riconosce le organizzazioni di produttori in possesso dei requisiti ivi stabiliti.</p> <p>2. Per poter essere riconosciute, le organizzazioni di produttori devono dimostrare di avere un numero minimo di produttori associati e un volume minimo di produzione, conferita dai soci, commercializzata, espressa in percentuale rispetto alla produzione lorda vendibile regionale determinata dalla Giunta regionale o in valori assoluti in euro, definiti per ogni settore, come stabilito dal decreto del ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali n. 85 del 12 febbraio 2007, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori.</p> <p>3. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 2, va considerato il valore, minimo fra quello percentuale o assoluto stabiliti per ogni settore o prodotto.</p> <p>4. La Giunta regionale, ridetermina i valori delle produzioni lorde vendibili regionali con cadenza almeno biennale.</p> <p>5. Il riconoscimento delle organizzazioni di produttori ai sensi del presente articolo comporta la loro iscrizione nell'elenco regionale di cui all'articolo 45.</p> <p>6. Ai fini dell'articolo 3, comma 2, punto 3 del decreto legislativo n. 102/2005 i soci produttori rendono disponibile almeno il settantacinque per cento della produzione per cui aderiscono all'OP secondo le seguenti modalità:</p> <p>a) conferimento all'OP;</p> <p>b) vendita diretta del socio, con espresso riferimento nelle fatture all'attività di negoziazione contrattuale svolta dall'OP.</p> <p>7. Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui al comma 6 viene escluso dal calcolo del settantacinque per cento il prodotto autoconsumato o reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio produttore.</p> <p>8. Il prodotto venduto direttamente dal socio nell'ambito dell'attività di negoziazione contrattuale svolta dall'OP non concorre alla determinazione della produzione commercializzata dall'OP."</p>	<p><i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 31</i></p>
<i>Articolo 46</i>	<p>1. La Giunta regionale definisce le modalità per il controllo e la vigilanza sulle organizzazioni di produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.</p> <p>2. Il riconoscimento delle organizzazioni è revocato in uno dei seguenti casi:</p> <p>a) sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per il riconoscimento di cui all'articolo 44;</p> <p>b) mancato svolgimento per due anni consecutivi delle attività statutarie.</p> <p>3. La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'elenco regionale di cui all'articolo 45.</p>	<p>1. L'articolo 46 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.</p>	<p><i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 32</i></p>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 47 comma 1 bis</i>	1 bis. Le associazioni di cui al comma 1 non hanno titolo agli aiuti di cui all'articolo 48, comma 1.	1. Il comma 1 bis dell'articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , è abrogato.	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 33, in precedenza comma aggiunto da Legge Regionale 9 Aprile 2004 n 9 Articolo 10 comma 1 lettera b</i>
<i>Articolo 47bis</i>	Articolo assente	1. Dopo l'articolo 47 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è inserito il seguente: "Art. 47 bis - Associazioni dei produttori agricoli. 1. Le associazioni dei produttori agricoli di cui al comma 1 dell'articolo 47 che non abbiano richiesto il riconoscimento ai fini dell'iscrizione nell'elenco regionale delle organizzazioni di produttori e che si sono trasformate entro i termini previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38" mantengono l'iscrizione all'albo tenuto presso la Giunta regionale già previsto dalla legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 "Associazionismo dei produttori agricoli", abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 "Abrogazione di norme regionali del settore primario", i cui effetti permangono ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della medesima legge regionale 13 agosto 2004, n. 18 ."	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 34</i>
<i>Articolo 48 comma 2</i>	2. Sono ammissibili agli aiuti di cui al comma 1 le spese per l'affitto dei locali, per l'acquisto di attrezzature di ufficio, compresi materiali e programmi informatici, i costi per il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili e amministrative.	1. Al comma 2 dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "i costi per il personale, i costi di esercizio nonché le spese notarili e amministrative" sono sostituite dalle seguenti: "le spese amministrative per il personale, le spese generali e gli oneri legali e amministrativi".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 35 comma 1</i>
<i>Articolo 48 comma 3</i>	3. Gli aiuti di avviamento sono concessi per un periodo non superiore al quinquennio successivo al riconoscimento dell'organizzazione di produttori e comunque non dopo sette anni dalla costituzione, nella misura massima del cento per cento dei costi sostenuti per il primo anno di esercizio, dell'ottanta per cento per il secondo anno, del sessanta per cento per il terzo anno, del quaranta per cento per il quarto anno e del venti per cento per il quinto anno; non sono concessi aiuti dopo sette anni dal riconoscimento della organizzazione di produttori.	2. Il comma 3 dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito: "3. Gli aiuti di avviamento sono concessi alle condizioni e secondo i criteri previsti dall'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1857/2006."	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 35 comma 2</i>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 48 comma 4 lettera a</i>	4. Le organizzazioni dei produttori agricoli sono ammesse a nuovi aiuti di avviamento di cui al comma 2 qualora soddisfino le seguenti condizioni: a) ampliamento della propria base associativa mediante processi di fusione per incorporazione di organizzazioni di produttori dello stesso settore, metodo di produzione o distretto, ovvero di più prodotti nel caso dei settori "zootecnico" e "altri settori", così come individuati all'allegato B della presente legge;	3. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 dopo la parola: "settore," sono inserite le seguenti: "o di altri settori," e le parole: "metodo di produzione o distretto, ovvero di più prodotti nel caso dei settori zootecnico e altri settori, così come individuati all'allegato B della presente legge" sono soppresse.	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 35 comma 3</i>
<i>Articolo 48 comma 4 lettera b</i>	b) incremento di almeno il trenta per cento del valore di produzione fatturata, calcolato sulla media del valore di produzione fatturata nel triennio antecedente l'incorporazione.	4. Alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 la parola: "fatturata" è sostituita dalle seguenti: "commercializzata, conferita dagli associati".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 35 comma 4</i>
<i>Articolo 48 comma 5 ter</i>	Comma assente	5. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 48 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 introdotto dal comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 è inserito il seguente: "5 ter. Gli aiuti di cui al comma 1 non possono essere concessi alle organizzazioni di produttori che hanno già beneficiato, in qualità di associazioni dei produttori, dei contributi di cui all'articolo 7 della legge regionale 10 settembre 1981, n. 57 "Associazionismo dei produttori agricoli".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 35 comma 5</i>
<i>Articolo 49 comma 1</i>	1. Alle organizzazioni di produttori riconosciute sono concessi aiuti per lo svolgimento di programmi annuali di attività che prevedono una o più delle azioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001, ovvero aiuti per programmi di sviluppo che prevedono anche la partecipazione societaria in imprese di distribuzione alimentare.	1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "programmi annuali di attività" sono sostituite dalla seguente: "programmi operativi" e le parole: "all'articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 36 comma 1, in precedenza sostituito da Decreto Legislativo n 102/2005 Articolo 7</i>
<i>Articolo 49 comma 3</i>	3. Gli aiuti, destinati ad alimentare il fondo di esercizio di cui all'articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non possono superare l'importo dei contributi annuali versati dai soci e sono concessi nella misura massima del cinque per cento del valore della produzione fatturata nell'anno precedente alla concessione.	2. Al comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "all'articolo 28 del decreto legislativo n. 228 del 2001" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 7 del decreto legislativo n. 102/2005" e le parole: "produzione fatturata" sono sostituite dalle seguenti: "produzione commercializzata, conferita dagli associati".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 36 comma 2, in precedenza sostituito da Decreto Legislativo n 102/2005 Articolo 7</i>

<b>Articoli</b>	<b>Testo premodifica (Monitorato)</b>	<b>Modifica</b>	<b>Norme modificatrici</b>
<i>Articolo 49 comma 4</i>	4. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina gli importi massimi per beneficiario, in funzione del settore, prodotto, metodo di produzione o distretto di cui all'allegato B della presente legge.	3. Al comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "metodo di produzione o distretto di cui all'allegato B della presente legge" sono soppresse.	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 36 comma 3</i>
<i>Articolo 49 comma 5</i>	5. Nella concessione dei finanziamenti è accordata priorità alle organizzazioni di produttori in cui risulta più elevato il rapporto tra fondo di esercizio e fatturato dell'organizzazione di produttori stessa.	4. Al comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 la parola: "fatturato" è sostituita dalle seguenti: "valore della produzione commercializzata, conferita dagli associati".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 36 comma 4</i>
<b>TITOLO XII - Aiuti per promuovere la produzione e la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità ( articoli 50 – 51)</b>			
<b>CAPO I – Tipologie di intervento (articoli 50 – 51)</b>			
<b>TITOLO XIII – Credito agrario (articoli 52 – 54)</b>			
<b>CAPO I – Condizioni e tipologie di intervento (articoli 52 – 54)</b>			
<b>TITOLO XIV – Altri strumenti di intervento finanziario (articoli 55 – 58)</b>			
<b>CAPO I – Tipologie di intervento (articoli 55 – 58)</b>			
<i>Articolo 57 comma 5</i>	5. La Giunta regionale stabilisce le condizioni di operatività della Veneto Sviluppo S.p.A., prevedendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione agricola regionale e con i documenti di attuazione del regolamento (CE) n. 1257/1999.	1. Al comma 5 dell'articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "del regolamento (CE) n. 1257/1999" sono sostituite con le parole: "del regolamento (CE) n. 1698/2005".	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 9 comma 1</i>
<i>Articolo 58 comma 3</i>	3. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto delle priorità di cui all'articolo 20 e delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 3.	1. Al comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "delle priorità di cui all'articolo 20 e" sono soppresse.	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 37</i>
<i>Articolo 58 ter comma 2</i>	2. L'aiuto integrativo è concesso in conto capitale per un importo non superiore al venti per cento della spesa ammissibile e l'equivalente sovvenzione in conto capitale complessivo dei due interventi non può in ogni caso eccedere il limite massimo di cui all'articolo 19.	1. Il comma 2 dell'articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 come introdotto dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 è così sostituito: 2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1 le imprese agricole e forestali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, come definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 38 comma 1</i>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 58 ter comma 2 bis</i>	Comma assente	2. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 introdotto dal comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 8 agosto 2006, n. 15 è inserito il seguente: "2 bis. Possono beneficiare degli interventi previsti dal medesimo fondo anche le imprese industriali che esercitano la loro attività per la produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, limitatamente allo sfruttamento delle biomasse di derivazione agricola, silviculturale o agroindustriale."	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 38 comma 2</i>
<i>Articolo 58 ter comma 3</i>	3. Per gli investimenti realizzati utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1, il tasso di base dell'aiuto è pari al quaranta per cento della spesa ammissibile.	1. Al comma 3 dell'articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole: "quaranta per cento" sono sostituite dalla parole: "sessanta per cento".	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 10 comma 1</i>
<i>Articolo 58 ter comma 4</i>	4. Gli investimenti che consentono l'autoapprovvigionamento in autosufficienza di edifici pubblici, borghi rurali o agglomerati urbani possono beneficiare di una maggiorazione d'intensità pari a dieci punti percentuali rispetto al tasso di base del quaranta per cento della spesa ammissibile.	2. Il comma 4 dell'articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito: "4. Qualora l'aiuto all' investimento realizzato utilizzando le fonti energetiche di cui al comma 1 sia concesso alle PMI, l'intensità dell'aiuto è aumentata di dieci punti percentuali per le medie imprese e di venti punti percentuali per le piccole imprese."	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 10 comma 2</i>
<i>Articolo 58 ter comma 5</i>	5. Il fondo di cui al comma 1, qualora sia dimostrata l'indispensabilità della sovvenzione, può concedere aiuti agli investimenti realizzati a favore delle energie rinnovabili di cui al presente articolo fino a concorrenza del cento per cento della spesa ammissibile; in tal caso i relativi impianti non potranno beneficiare di nessuna altra forma di sostegno.	3. Il comma 5 dell'articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito: "5. L'intensità dell'aiuto può raggiungere il cento per cento del costo dell'investimento ammissibile qualora l'aiuto non sia in contrasto con quanto previsto al punto 104 della nuova disciplina ambientale (2008/C 82/01)."	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 10 comma 3</i>
<i>Articolo 58 ter comma 7</i>	7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri e le modalità di attivazione del fondo, nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03.	4. Al comma 7 dell'articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole: "nel rispetto del regime degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, di cui alla comunicazione 2001/C 37/03" sono sostituite dalle parole: "nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di stata per la tutela ambientale di cui all'informazione (CE) 2008/C 82/01 della Commissione del 1° aprile 2008".	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 10 comma 4, nel rispetto della disciplina comunitaria (CE) 2008/C 82/01 della Commissione 1 Aprile 2008</i>
<i>Articolo 58 ter comma 8</i>	8. Il fondo ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5 eroga a favore delle imprese di cui al comma 2 finanziamenti in conto capitale soggetti a rimborso entro dieci anni, con la corresponsione di un interesse determinato in base alle vigenti disposizioni.	5. Al comma 8 dell'articolo 58 ter della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole: "ad eccezione degli aiuti di cui al comma 5" sono soppresse.	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 10 comma 5</i>



Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<b>TITOLO XV - Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione (articoli 59 – 60)</b> <b>CAPO I – Condizioni e tipologie di intervento (articoli 59 – 60)</b>			
<i>Articolo 59</i>	<p>1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza dell'azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti piani operativi per il salvataggio e per la ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà.</p> <p>2. Ai fini della presente legge s'intende per:</p> <p>a) impresa agricola o impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà: l'impresa che evidenzia elementi documentabili che potrebbero determinare le condizioni per lo stato di insolvenza dell'impresa stessa;</p> <p>b) aiuto di salvataggio: l'intervento pubblico che consente di mantenere in attività un'impresa agricola o di trasformazione e commercializzazione in difficoltà per il tempo necessario a elaborare un piano di ristrutturazione o di liquidazione;</p> <p>c) aiuto di ristrutturazione: l'intervento pubblico destinato a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa, mediante la razionalizzazione delle attività aziendali sulla base di una maggiore efficienza e di una riqualificazione delle attività o mediante l'innovazione dei prodotti o dei processi produttivi.</p>	<p>1. L'articolo 59 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:  "Art. 59 - Aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.</p> <p>1. Al fine di sostenere le imprese agricole e le imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli in difficoltà economiche, finanziarie o produttive tali da compromettere la sussistenza dell'azienda, i livelli occupazionali e i rapporti di scambi commerciali, sono previsti aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione.</p> <p>2. Ai fini della presente legge per le definizioni di impresa agricola o impresa di trasformazione e commercializzazione in difficoltà, aiuto di salvataggio e aiuto di ristrutturazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea del 1° ottobre 2004, recante orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della UE del 1° ottobre 2004, n. C 244/02."</p>	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 39</i>
<i>Articolo 60 comma 1</i>	<p>1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva i piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese agricole e delle imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà.</p>	<p>1. Al comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole: "i piani operativi per il salvataggio e la ristrutturazione" sono sostituite dalle seguenti: "i piani di ristrutturazione".</p>	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 40 comma 1</i>
<i>Articolo 60 comma 2</i>	<p>2. Il piano operativo per il salvataggio indica i motivi che hanno determinato le difficoltà dell'impresa, le implicazioni sociali, economiche e occupazionali che tale situazione determina, gli interventi e le misure stabilite, le prospettive di soluzione; prevede interventi di concessione di garanzie per l'accesso al credito e contributi in conto interessi sui prestiti contratti per mantenere l'impresa in attività.</p>	<p>2. Al comma 2 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 le parole "Il piano operativo per il salvataggio" sono sostituite dalle seguenti: "Il piano di ristrutturazione" e dopo le parole: "le prospettive di soluzione" sono inserite le seguenti: "al fine di ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa"</p>	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 40 comma 2</i>
<i>Articolo 60 comma 3</i>	<p>3. Il piano di cui al comma 2 ha durata massima di centottanta giorni e deve essere integrato, entro tale termine, dal piano operativo per la ristrutturazione.</p>	<p>3. Il comma 3 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è così sostituito:  "3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si fa riferimento a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2004/C 244/02."</p>	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 40 comma 3</i>
<i>Articolo 60 comma 4</i>	<p>4. Il piano operativo per la ristrutturazione prevede il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa mediante opere di risanamento interne, di dismissione di attività, di riorganizzazione e attivazione di nuovi processi produttivi.</p>	<p>4. Il comma 4 dell'articolo 60 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 è abrogato.</p>	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 40 comma 4</i>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<b>TITOLO XVI – Aiuti a titolo di compenso dei danni causati alla produzione agricola o ai mezzi di produzione agricola ( articoli 61 – 62)</b>			
<b>CAPO I – Aiuti destinati alla lotta contro le epizootie e le fitopatie ( articoli 61 – 62)</b>			
<i>Articolo 62 comma 4</i>	4. Nella concessione degli aiuti sono riconosciute, nell'ordine successivo indicato, priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale e alle imprese condotte da imprenditori agricoli che hanno stipulato contratti assicurativi multi rischio di cui all'articolo 63.	1. Al comma 4, dell'articolo 62 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole "priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli a titolo principale" sono sostituite dalle parole "priorità alle imprese condotte da imprenditori agricoli professionali".	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 41</i>
<b>CAPO II – Aiuti per il pagamento di premi assicurativi (articoli 63 – 64)</b>			
<b>TITOLO XVII – Miglioramento del patrimonio zootecnico ( articoli 65 – 69)</b>			
<b>CAPO I – Tipologie di intervento ( articoli 65 – 69)</b>			
<i>Articolo 65 bis</i>	Articolo assente	1. Dopo l'articolo 65 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , è inserito il seguente: "Art. 65 bis - Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico. 1. Al fine di conseguire più elevati standard di assistenza tecnica per il miglioramento del patrimonio zootecnico regionale e delle sue produzioni, nonché il benessere degli animali, l'adeguamento dei sistemi produttivi, delle strutture e degli impianti zootecnici alle nuove norme sulla sicurezza e sulla compatibilità ambientale e igienico-sanitaria, la Giunta regionale concede alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, aderenti all'Associazione Italiana Allevatori di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30 "Disciplina della riproduzione animale", aiuti fino all'ottanta per cento della spesa riconosciuta per la realizzazione di programmi di assistenza specialistica zootecnica non riguardante la normale attività di gestione aziendale.	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9 Articolo 42 comma 1</i>
<b>TITOLO XVIII – Disposizioni finali (70 – 73)</b>			
<b>CAPO I – Norme finanziaria e finali (70 – 73)</b>			
<i>Articolo 70 Comma 3</i>	3. Per far fronte agli interventi di cui al Capo I del Titolo VI della presente legge si utilizzano le risorse allocate nell'istituenda l'u.p.b. "Interventi nelle aree individuate dal Piano di sviluppo rurale della Regione del Veneto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999".	1. Al comma 3 dell'articolo 70 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole: "ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999" sono sostituite dalle parole: "ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (CE) n. 1698/2005".	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 11 comma 1</i>
<i>Articolo 71 bis</i>	1. Le misure ed azioni non contenute negli articoli soggetti a parere comunitario di compatibilità sono esentati dall'obbligo di notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1/2004 della Commissione del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 3 gennaio 2004, nei termini e alle condizioni dal medesimo previste.	1. L'articolo 71 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 , è abrogato.	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 12 comma 1, in precedenza sostituito da Legge Regionale 9 Aprile 2004 n 9 Articolo 43</i>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
<i>Articolo 72 comma 1</i>	1. I programmi degli interventi attuativi nel settore agroambientale previsti dagli articoli 35 e articolo 36, i piani operativi regionali per il salvataggio e per la ristrutturazione di imprese di trasformazione e commercializzazione in difficoltà di cui all'articolo 59 e i provvedimenti attuativi per la concessione di aiuti per la lotta alle epizootie e fitopatie di cui all'articolo 62, sono soggetti al preventivo parere comunitario di compatibilità, reso ai sensi dell'articolo 88 del trattato CE.	<p>1. All'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , successivamente modificato dall'articolo 13, comma 2 e dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 e da ultimo sostituito dall'articolo 44 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 , dopo il numero "57" aggiungere le parole: "comma 2, lettere b) e c)".</p> <p>1. L'articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 , è così sostituito: "Art. 72 - Parere comunitario di compatibilità. 1. Gli effetti di cui agli articoli 26 bis, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ter, 59, 60, 64, 65, 66, 67, 68 sono subordinati all'acquisizione del parere di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto."</p>	<p><i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 13 comma 1</i></p> <p><i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 n 9, in precedenza sostituito da Legge Regionale 4 Agosto 2006 n 15 e sostituito da Legge Regionale 9 Aprile 2004 n 8 Articolo 18 comma 1</i></p>
<i>Articolo 72 bis</i>	1. Gli aiuti possono essere erogati sotto forma di contributi in conto capitale o del suo equivalente in conto interessi o di una combinazione di queste due forme, nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa comunitaria di settore, in particolare del reg. (CE) 1257/1999, e nei limiti posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C della Commissione del 28 febbraio 2000.	1. All'articolo 72 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , come inserito dal comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 9 aprile 2004, n. 8 e da ultimo sostituito dall'articolo 45 della legge regionale 25 luglio 2008, n. 9 , le parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, come da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1857/2006" sono sostituite dalle parole: "ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008".	<i>Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 14 comma 1</i>
<i>Articolo 73 comma 1</i>		1. Al comma 1 dell'articolo 73 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 : a) le parole "i piani operativi regionali" sono sostituite dalle parole: "il regime di aiuti"; b) le parole: "all'articolo 59" sono sostituite dalle parole: "agli articoli 59 e 60"; c) le parole "e i provvedimenti attuativi per la concessione di aiuti per la lotta alle epizootie e fitopatie di cui all'articolo 62" sono soppresse.	<i>Legge Regionale 25 Luglio 2008 Articolo 1 a - b - c</i>

Articoli	Testo premodifica (Monitorato)	Modifica	Norme modificatrici
ALLEGATO A - Disciplina dei procedimenti amministrativi relativi agli interventi di sostegno alle imprese agricole e alle imprese di trasformazione commercializzante (articolo 13)			
<i>Punto d comma 1</i>		1. Alla lettera d), punto 1) dell'allegato A della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 , le parole: "del reg. (CE) n. 1257/1999, e nei limiti posti per ciascun ambito dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione (CE) 2000/C della Commissione del 28 febbraio 2000" sono sostituite dalle parole: "del regolamento (CE) n. 1698/2005, nei limiti e alle condizioni previste dagli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 di cui alla comunicazione (CE) 2006/C 319/01 della Commissione del 27 dicembre 2007".	Legge Regionale 14 Novembre 2008 Articolo 15 comma 1